



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 215/15/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ VIDEOTOLENTINO S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE
IN TECNICA DIGITALE “VIDEOTOLENTINO”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 36 BIS, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.**

(CONTESTAZIONE CORECOM MARCHE N. 1/2015)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 dicembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com*”;

VISTA la legge della regione Marche n. 8, del 27 marzo 2001, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) Marche*”;

VISTA la delibera n. 340/13/CONS, del 16 maggio 2013, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Marche*”, che delega l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’articolo 36 *bis*, comma 1, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale “*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 7 luglio 2015 il CORECOM Marche ha notificato l'atto di contestazione n. CONT. 1/15 in pari data, alla società VIDEOTOLENTINO S.r.l, con sede legale in Vicolo degli Orti n. 20-24-26, 62029 Tolentino, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Videotolentino*, la violazione dell'articolo 36 *bis*, comma 1, *lett.a*), del d.lgs. n. 177/05 perché durante il programma "*Borghi e dintorni*", trasmesso il giorno 24 giugno 2015 e "*Asd blue hole*", trasmesso il 25 giugno 2015, e in replica il 26 giugno 2015, sono state trasmesse "*comunicazioni commerciali occulte*".

2. Deduzioni della società

Il CORECOM Marche ha inoltrato a questa Autorità, con prot. n. 76437 in data 11 novembre 2015, la delibera n. 63/15, approvata nella seduta del 28 ottobre 2015, di archiviazione del procedimento istruito nei confronti della società VIDEOTOLENTINO S.r.l., incompleta degli ulteriori atti istruttori e della contestazione notificata. Si è quindi reso necessario richiedere l'integrazione della documentazione con richiesta di cui al prot. n. 77461 del 17 novembre 2015. Il CORECOM ha inviato l'ulteriore documentazione con nota prot. n. 79214 pervenuta il 26 novembre 2015, comprendente la contestazione notificata e le memorie difensive della società, documenti con i quali è stato possibile stabilire i termini di conclusione del procedimento.

A seguito della notifica della contestazione CONT. 1/15 in data 7 luglio 2015, la società ha inviato memorie giustificative, datate 22 luglio 2015, nelle quali dichiara che i programmi oggetto di contestazione "*Borghi e dintorni*" e "*Blue Hole*" sono stati realizzati, nel rispetto delle normative vigenti nell'ambito radiotelevisivo, da società esterne all'emittente con le quali vige l'accordo per la messa in onda a titolo gratuito.

In particolare il programma "*Borghi e dintorni*", oggetto di contestazione, è un programma di informazione turistico culturale, della durata di circa mezz'ora, che nella puntata del 24 giugno 2015 ha descritto la cittadina di Montesilvano, partendo dall'etimologia del nome attraverso le conoscenze di un anziano professore intervistato sull'argomento, alla pineta sul lungomare, gestita dal corpo forestale, al locale BR1, spazio adibito a mostre fotografiche e culturali, etc. Ovviamente nei filmati e nelle riprese video sono stati inquadrati strade, insegne di negozi e sono stati intervistati gli esercenti di attività commerciali indicandone l'ubicazione.

Il programma "*Blu Hole*", trasmesso il 25 giugno 2015 e in replica il giorno successivo, è invece un programma dedicato agli appassionati di subacquea, con servizi sui fondali della Corsica, e a fine programma un esperto, esercente un negozio specializzato, presenta le attrezzature più innovative presenti sul mercato descrivendone le caratteristiche tecniche.

La società dichiara di non essere mai incorsa in violazioni, di aver sempre controllato i programmi trasmessi e di aver inserito, nei casi dubbi, la scritta “*Pubblicità*” per non incorrere in violazioni, poiché nella programmazione del palinsesto non supera mai i limiti di affollamento orario. Inoltre fa presente di versare in gravi difficoltà economiche e di aver dovuto far ricorso alla cassa integrazione per parte del personale.

Il CORECOM Marche ha ritenuto accoglibili le motivazioni della società e ha proposto a questa Autorità l’archiviazione del procedimento in quanto, la natura informativa dei programmi, prevale su quella promozionale.

3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni, concorda con quanto proposto dal CORECOM Marche in quanto i due programmi, oggetto di contestazione, promuovono il territorio regionale e ne descrivono storia e luoghi, con informazioni anche relative ai servizi commerciali, presenti sul territorio, a scopo informativo. La natura informativa e descrittiva dei luoghi è però preminente sui contenuti promozionali in quanto, nel programma, non si può fare a meno di mostrare anche, nelle riprese panoramiche, le immagini e le insegne dei locali e nelle descrizioni non vengono mai utilizzati toni enfatici e inviti all’acquisto dei prodotti/servizi. Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, non si ritiene sussistente, nel caso di specie, la violazione contestata.

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni della società perché la natura informativa dei programmi risulta preminente rispetto alla natura promozionale dei contenuti mostrati e, pertanto, ciò non comporta la violazione del disposto di cui all’art. 36 *bis*, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTO, in accordo con quanto proposto dal CORECOM Marche, di non procedere nei confronti della società VIDEOTOLENTINO S.r.l., con sede legale in Vicolo degli Orti n. 20-24-26, 62029 Tolentino - Macerata, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Videotolentino*, per l’insussistenza della violazione contestata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È archiviato il procedimento per le motivazioni di cui in premessa.
La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci